

PREVI AZIENDA REALE

Contratto di assicurazione a vita intera rivalutabile annualmente per la tutela previdenziale dei dipendenti e dei collaboratori o amministratori d'impresa

1. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

PREVI AZIENDA REALE è un prodotto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili; i rendimenti sono legati alla gestione separata PREVI REALE.

Il prodotto soddisfa il bisogno di tutela previdenziale, può essere sottoscritto con l'obiettivo di tutela delle risorse umane ed è destinato, ad esempio, all'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) o all'accantonamento del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.).

L'età degli Assicurati alla decorrenza del contratto deve essere **almeno pari a 18 anni e non superiore a 70 anni**.

La durata della singola posizione individuale, è pari al periodo compreso dall'ingresso in assicurazione al decesso dell'Assicurato, fatta salva l'uscita dell'Assicurato in corso d'anno.

2. PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio è determinato in base al capitale iniziale.

Il contratto prevede il pagamento di un piano di **premi unici ricorrenti**.

Il Contraente ha facoltà di variare con le modalità indicate al successivo articolo 2.1, l'ammontare e la periodicità dei premi, nonché interrompere o riprendere i versamenti senza corrispondere gli arretrati.

Il premio relativo al primo anno di durata del contratto è dovuto per intero.

I premi ricorrenti, costituiti dalla somma dei premi relativi a ogni singola posizione individuale, sono versati per la durata del rapporto contrattuale.

Il primo premio deve essere versato dal Contraente alla sottoscrizione della Proposta o del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta e con i **limiti di premio minimo**, per ogni posizione individuale, di seguito specificati:

- con periodicità mensile: 50,00 euro
- con periodicità trimestrale: 150,00 euro
- con periodicità semestrale: 300,00 euro
- con periodicità annuale: 600,00 euro

È possibile effettuare versamenti aggiuntivi. **In ogni caso la Compagnia si riserva in qualsiasi momento di sospendere tale facoltà.**

Per ciascun versamento aggiuntivo l'importo minimo di premio è di 100,00 euro per ogni posizione individuale.

Per ogni posizione individuale, per l'intera durata contrattuale, il cumulo dei premi versati, comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi, non deve superare 500.000,00 euro.

Si precisa inoltre che **per ogni Contraente, in ciascun anno solare, il cumulo dei premi versati sul prodotto PREVI AZIENDA REALE (comprensivo dei premi ricorrenti e di eventuali versamenti aggiuntivi), non può essere superiore a 500.000,00 euro, indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti con tale prodotto.**

La data di decorrenza dei versamenti aggiuntivi coincide con la prima ricorrenza mensile del contratto successiva al versamento.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata PREVI REALE ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell'arco temporale di un anno un cumulo di premi superiore a 1.000.000,00 di euro sulla gestione separata PREVI REALE fermo restando gli importi minimi e massimi di premio previsti per ciascun prodotto collegato al medesimo fondo. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.

Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bonifico bancario o postale, con bancomat o carta di credito.

Per importi superiori a 200.000,00 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite **bonifico bancario o postale**, con valuta fissa sul c/c intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN **IT0600313801000000012992558** indicando come causale: **CODICE AGENZIA – PREVI AZIENDA REALE – COGNOME CONTRAENTE**.

Si precisa che, nel caso in cui il Contraente effettui il pagamento con oltre 10 giorni di ritardo rispetto alla decorrenza del contratto o alle successive ricorrenze previste per il pagamento dei premi successivi al primo, la rivalutazione del capitale corrispondente verrà calcolata tenendo conto del **numero dei mesi interamente trascorsi dall'effettiva data di versamento**.

2.1 Flessibilità di versamento dei premi ricorrenti

Il Contraente può richiedere le seguenti variazioni riguardanti i versamenti successivi al primo.

- **Variazione di importo:**
in qualsiasi momento può essere variato l'importo del premio su base annua, sia in aumento sia in diminuzione; dovranno, comunque, essere rispettati i limiti sopra riportati.
La variazione avrà effetto almeno 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.
- **Variazione di periodicità:**
in qualsiasi momento può essere variata la periodicità dei versamenti a scelta tra **mensile, trimestrale, semestrale o annuale**. La variazione avrà effetto almeno 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.
- **Ritardato versamento dei premi:**
nel caso in cui il Contraente effettui il pagamento con oltre 10 giorni di ritardo rispetto alla decorrenza del contratto o alle successive ricorrenze previste per il pagamento dei premi successivi al primo, la rivalutazione del capitale corrispondente verrà calcolata tenendo conto del numero dei mesi interamente trascorsi dall'effettiva data di versamento.

2.2 Sospensione e ripresa del pagamento dei premi

In caso di interruzione del pagamento dei premi durante il primo anno (se cioè non è stato completato il versamento della prima annualità), è consentita la ripresa del pagamento delle rate rimanenti per completare la prima annualità, entro sei mesi dalla scadenza della prima ricorrenza annuale.

Trascorsa la prima annualità, il Contraente può sospendere i versamenti in qualsiasi momento, senza l'applicazione di alcun costo e riprenderli, senza versare gli arretrati, compatibilmente con la periodicità di pagamento in vigore al momento dell'interruzione.

Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, il premio relativo al primo anno di durata del contratto è dovuto per intero indipendentemente dalla periodicità di versamento scelta.

3. COSTI

Di seguito vengono elencati i costi prelevati dai premi versati, dai rendimenti della gestione separata a cui è legato il contratto, dagli importi liquidati in caso di riscatto.

Costi sui premi e sui versamenti aggiuntivi

Caricamento per spese di emissione del contratto	2,00 euro per ogni posizione individuale
Caricamento per spese di emissione per versamenti successivi e aggiuntivi	2,00 euro per ogni posizione individuale
Caricamento proporzionale al premio (compresi i versamenti aggiuntivi)	3,75% del premio netto qualora la somma dei premi versati sul contratto sia inferiore a 50.000,00 euro; 3,25% del premio netto qualora la somma dei premi versati sul contratto sia superiore o uguale a 50.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro; 2,75% del premio netto qualora la somma dei premi versati sul contratto sia superiore o uguale a 150.000,00 euro.

Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato.

Il capitale iniziale è pari alla differenza tra il premio netto e il caricamento proporzionale al premio.

Costi prelevati dal rendimento della gestione separata

Dal rendimento realizzato dal fondo PREVI REALE vengono trattenuti dalla Società i seguenti costi:

Commissione di rivalutazione annua	1,25% del capitale rivalutato
------------------------------------	-------------------------------

Costi per riscatto

Per ciascuna posizione individuale, il costo di riscatto è pari al 2,00% del capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali, come meglio specificato al successivo articolo 7.

4. PRESTAZIONI

Il contratto prevede la seguente prestazione:

al momento del decesso dell'Assicurato Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati il **capitale rivalutato**, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

Le rivalutazioni riconosciute annualmente e aggiunte al capitale iniziale, importo ottenuto sottraendo i caricamenti dai premi versati, costituiscono il capitale rivalutato, che, come meglio specificato al successivo articolo 7, viene riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

Il contratto prevede il consolidamento annuo delle prestazioni rivalutate, ovvero il capitale maturato non può essere inferiore al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza anniversaria trascorsa, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

5. RIVALUTAZIONE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale maturato alla ricorrenza anniversaria precedente, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali, viene rivalutato in base al rendimento del fondo PREVI REALE **diminuito della commissione di rivalutazione annua dell'1,25%**.

Il tasso di rendimento del fondo PREVI REALE è determinato annualmente su un periodo di osservazione di dodici mesi che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Tale tasso è utilizzato per il calcolo della rivalutazione annuale delle polizze con ricorrenza anniversaria nell'anno solare seguente al termine del periodo di osservazione.

Ad esempio: il tasso di rendimento del fondo per calcolare la rivalutazione annuale di una polizza con ricorrenza nel 2017 è determinato sul periodo di osservazione che va dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2016.

La rivalutazione del capitale viene effettuata in regime di capitalizzazione composta.

Consultare la sezione Quotazioni Vita riportata sul sito internet www.realemutua.it per conoscere il valore del tasso di rendimento determinato per anno di ricorrenza anniversaria.

Il capitale rivalutato viene riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

L'importo così determinato viene utilizzato per il calcolo del capitale caso morte e del valore di riscatto.

Il contratto prevede il consolidamento annuo delle prestazioni rivalutate, ovvero il capitale maturato non può essere inferiore al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza anniversaria trascorsa, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

Casi particolari di rivalutazione

- **Prima rivalutazione dei versamenti con periodicità sub-annuale o dei versamenti aggiuntivi o di eventuali versamenti relativi a premi arretrati:** per tutti i pagamenti che decorrono da una data non coincidente con le ricorrenze anniversarie, il rendimento attribuito alla prima successiva ricorrenza anniversaria del contratto sarà calcolato tenendo conto del **numero di mesi interamente trascorsi dall'effettiva data di versamento**.
- **Prima rivalutazione dei versamenti effettuati con ritardo:** per tutti i pagamenti che avvengono oltre i 10 giorni consentiti (come precisato al precedente articolo 2.1), il rendimento attribuito alla prima successiva ricorrenza anniversaria del contratto sarà calcolato tenendo conto del **numero di mesi interamente trascorsi dalla data di versamento**.

6. REGOLAMENTO DEL FONDO "PREVI REALE"

I) Costituzione e denominazione del Fondo

A fronte degli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "PREVI REALE" (di seguito "Fondo").

La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal Regolamento n°38 del 3 giugno 2011 emesso dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

II) Verifica contabile del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo previsto dalla normativa vigente, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all'inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo, quale descritto al seguente punto IV) e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni sulla base delle riserve matematiche.

III) Obiettivi e politiche di investimento

La finalità della gestione risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio. Società Reale Mutua di Assicurazioni privilegia gli investimenti volti a favorire la crescita e la conservazione nel tempo del capitale investito, nonché l'adeguata diversificazione degli attivi e dei relativi emittenti nell'ottica di contenimento dei rischi. Le risorse del Fondo sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve matematiche previste dalla normativa vigente. Si privilegiano gli investimenti i cui emittenti sono Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, con merito di credito coerente con le finalità della gestione.

La composizione degli investimenti è orientata verso obbligazioni e altri titoli a reddito fisso in misura superiore al 50% del portafoglio complessivo, suddivisi tra obbligazioni governative, sovranazionali e societarie (c.d. corporate).

Inoltre, per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati da:

- titoli di capitale nel limite del 20% del portafoglio complessivo;
- altre attività patrimoniali nel limite del 30% del portafoglio complessivo. Tali attivi sono rappresentati prevalentemente da quote di OICR ("organismi di investimento collettivo del risparmio") e liquidità o altri strumenti del mercato monetario.

Società Reale Mutua di Assicurazioni può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

Gli investimenti possono anche essere effettuati in attività finanziarie non denominate in euro e potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in:

- strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente consentisse l'utilizzo;
- parti di OICR o altri strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25 (operazioni infragruppo) nel limite del 10% del portafoglio complessivo, assicurando comunque la tutela del Contraente da possibili situazioni di conflitto d'interesse.

IV) Determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.

Il "risultato finanziario" del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite:

- a) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
- b) spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Società Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Per "giacenza media" del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.

La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

V) Modifiche al regolamento

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il Contraente.

VI) Fusione o incorporazione con altri Fondi

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o incorporazione del Fondo con un'altra gestione separata solo qualora detta operazione persegua l'interesse degli aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.

Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o incorporazione dovranno essere simili e le politiche di investimento omogenee. Società Reale Mutua di Assicurazioni provvederà ad inviare a ciascun Contraente, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all'operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

7. RISCATTO

Il contratto, su richiesta del Contraente, può essere riscattato, totalmente o parzialmente, trascorso almeno 1 mese dalla data di decorrenza.

La rivalutazione del capitale tiene conto dei mesi interamente trascorsi dall'ultima ricorrenza anniversaria alla data di richiesta del riscatto.

Il rendimento del fondo utilizzato è quello certificato per l'anno solare precedente la data di richiesta del riscatto.

Il valore di riscatto, per ciascuna posizione individuale, è pari al 98,00% del capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

L'importo liquidato in seguito a richiesta di riscatto parziale rappresenta una parte del valore di riscatto totale ed è uguale a quello richiesto dal Contraente al netto di eventuali oneri fiscali, tenendo conto dei vincoli sotto descritti. I riscatti parziali lasciano in vigore il contratto per il **capitale residuo** che si calcola nel seguente modo: a ogni riscatto parziale il capitale viene diminuito della stessa misura percentuale espressa dal rapporto tra l'importo richiesto e il valore di riscatto totale antecedente la richiesta.

È possibile effettuare i riscatti parziali per importi non inferiori a 500,00 euro per ogni posizione individuale. Non sono ammessi riscatti parziali che lascino il contratto in vigore con un valore di riscatto inferiore a 1.500,00 euro.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata PREVI REALE, ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può effettuare nell'arco temporale di un anno riscatti parziali o totali per un importo complessivo superiore a 1.000.000,00 di euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata PREVI REALE. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.

Con il riscatto totale di tutte le posizioni individuali si determina l'immediato scioglimento del contratto.

8. PRESTITI

Non sono consentiti prestiti.

9. OPZIONI DI CONTRATTO

Non sono previste opzioni di contratto.

10. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA

Comunicazioni di revoca e recesso

Le comunicazioni di revoca della Proposta, di recesso dal contratto, **devono essere inviate** dal Contraente alla Direzione Welfare di Reale Mutua **a mezzo raccomandata**.

Comunicazioni in corso di contratto

Per l'inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei Beneficiari, di comunicazione di decesso dell'Assicurato, il Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurato quando coincide con il Contraente) possono rivolgersi all'agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire **a mezzo raccomandata** alla Direzione Welfare di Reale Mutua e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.

Comunicazioni di variazione della residenza

Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è **obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento**. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Contraente, se previsto dall'Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, **la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versato all'Autorità dello Stato estero**.

Il Contraente si obbliga altresì a comunicare alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.

11. INFORMATIVA CONTRATTUALE

Reale Mutua si impegna a trasmettere entro 60 giorni dalla ricorrenza anniversaria del contratto l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto e valore della prestazione rivalutata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato e un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione rivalutata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;

- tasso annuo di rendimento finanziario certificato della gestione, come specificato al precedente articolo 5, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, affinché Reale Mutua possa procedere al pagamento, **dovranno essere consegnati i documenti necessari** a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Vengono di seguito elencati i **documenti richiesti** per ogni ipotesi di liquidazione.

Riscatto

- Richiesta sottoscritta dal Contraente;
- compilare e firmare il modulo di autocertificazione FATCA-CRS nei casi previsti dalla normativa (vedere quanto specificato in Proposta).

Decesso

- Certificato anagrafico di morte dell'Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell'Assicurato;
- atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal quale risulti:
 - se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
 - chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;
- dati anagrafici dei Beneficiari (copia della carta di identità e del codice fiscale);
- nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.

Ricordiamo che, per ogni liquidazione, **è necessario disporre**, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:

- **documento d'identità valido;**
- **codice fiscale;**
- **indirizzo completo.**

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.

Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente Agenzia, nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, **i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

13. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale

o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

14. BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli rivolgendosi all'agenzia competente o **tramite raccomandata a Reale Mutua o per testamento**.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i **Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua**, di volersi avvalere del beneficio;
- dopo che il Contraente e i **Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua**, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).

In questi casi l'operazione di riscatto richiede l'**assenso scritto dei Beneficiari**.

15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.

16. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il Contraente deve:

- **compilare e firmare il Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto;**
- **compilare e firmare il Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela**, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
- **compilare e firmare il modulo di autocertificazione FATCA-CRS** nei casi previsti dalla normativa (vedere quanto specificato in Proposta);
- **compilare e firmare la Proposta** fornendo i propri dati anagrafici e indicando l'ammontare del premio che vuole versare;
- **sottoscrivere il contratto;**
- **versare il premio.**

Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dal Contraente e da Reale Mutua.

La decorrenza del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta del Contraente.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.

Se il versamento della prima rata di premio è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento, ferme restando le date di scadenza delle rate di premio indicate in polizza.

17. DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Prima della conclusione del contratto **Il Contraente può revocare la proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua** e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.

Il Contraente può **recedere dal contratto entro 30 giorni** dalla data di decorrenza del contratto, **inviando una raccomandata** a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute indicate al precedente articolo 3.

18. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute da Reale Mutua in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili né sequestrabili.

19. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

20. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente, viste le finalità del prodotto, non può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno.

21. FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente il Foro della sede, residenza o domicilio del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.